



*Ministero dell'Istruzione, Università e
della Ricerca*

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5
Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

CIRCOLARE n. 37
Prot. n. AOODIP/1228

Roma, 13 aprile 2010

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c. al Gabinetto del Ministro
SEDE

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011 -
Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

Si trasmette l'unito schema di decreto, sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e in via di perfezionamento in relazione al concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni, per l'anno scolastico 2010/2011, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

Le disposizioni di cui sopra sono il risultato di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione dei dati e degli elementi che concorrono alla individuazione delle diverse esigenze gestionali ed operative, nonché alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione, lavoro reso particolarmente articolato e complesso per l'avvio della riforma del secondo ciclo, che con riferimento all'anno scolastico 2010/2011 coinvolge le sole classi prime, lasciando in vigore, nelle classi successive, gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati nelle quantità-orarie dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale.

Si è avuto modo di far presente in altre occasioni che gli interventi finalizzati alla elaborazione delle dotazioni di organico richiedono confronti e interazioni con le Regioni e gli Enti locali, per essere questi titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di politiche scolastiche dei rispettivi territori, di dimensionamento e distribuzione della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, di programmazione dell'offerta formativa e del diritto allo studio.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5
Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

Si richiama, pertanto, l'attenzione particolare delle SS. LL. sulla esigenza che le Regioni, gli Enti locali e le OO.SS. vengano opportunamente coinvolti nella fase di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse di organico alle singole province, anche nell'ottica di una coerente e funzionale rispondenza tra le previsioni del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche, l'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse.

E' opportuno evidenziare che la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale risulta definita, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l'attivazione di una serie di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell'arco del triennio 2009/2011, il rapporto docenti/alunni, nonché sulla base delle istruzioni impartite dal Piano programmatico elaborato ai sensi del citato art. 64 e in attuazione dei rispettivi regolamenti di cui al comma 4 del menzionato art. 64.

La relazione tecnica di accompagnamento alle disposizioni del predetto articolo ha quantificato in 25.600 le riduzioni da operare per l'a.s. 2010/2011. Gli interventi e le misure finora adottati, di cui è fornita dettagliata esplicitazione nei successivi paragrafi, riguardano il riassetto della rete scolastica, la formazione delle classi, il riordino dell'impianto e dell'articolazione del primo ciclo entrato in vigore nell'a.s. 2009/10 (DPR n. 89 del 20 marzo 2009), la revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo, che troverà graduale applicazione, a partire dalle classi prime, dall'anno scolastico 2010/2011.

Giova opportuno precisare che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono quelli definiti da Regolamento approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per le classi che accolgono gli alunni disabili.

Per completezza di esposizione e perché le SS. LL. dispongano di un quadro chiaro e organico di riferimenti, si indicano le norme che presiedono, attualmente, alla costituzione degli organici:

- Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, avente ad oggetto "le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5
Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

- Decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- Legge 30 ottobre 2008, n. 169, che, tra l'altro, ha previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;
- Piano programmatico attuativo dell'art. 64 succitato e relative norme applicative, riferite al primo ciclo e al dimensionamento della rete scolastica;
- D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, concernente il regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
- D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- Circolare ministeriale dell'8 gennaio 2010, n. 2 concernente "indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana";
- Circolare ministeriale del 15 gennaio 2010, n. 4 concernente le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2010/11;
- Circolare ministeriale del 18 febbraio 2010, n. 17 concernente le iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011.

Per la scuola secondaria di II grado si è tenuto conto dei regolamenti relativi agli interventi di revisione e di riordino del II ciclo, emanati dal Presidente della Repubblica in data il 15 marzo 2010, attualmente all'esame della Corte dei Conti per il visto di controllo e che a breve verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si è tenuto altresì conto delle riduzioni orarie previste dall'art. 1, comma 4, del regolamento di riordino dell'istruzione tecnica per le classi seconde, terze e quarte e dall'art. 1, comma 3, del regolamento di riordino dell'istruzione professionale per le classi seconde e terze, in applicazione del decreto interministeriale in corso di registrazione, che individua gli insegnamenti e le quantità orarie da ridurre.

La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito è stata effettuata, come precisato dall'art. 1, comma 2 dello schema di D.I. citato in oggetto, sulla base dei dati e degli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema dell'istruzione, nelle sue diverse articolazioni, e in considerazione delle specifiche esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree geografiche particolarmente



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5
Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché dei territori con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.

Le dotazioni organiche regionali sono ripartite, come da tabelle allegate al testo del richiamato schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante; tabelle che prevedono che l'obiettivo della riduzione dei 25.600 posti si raggiungerà in due distinte fasi, quella relativa all'organico di diritto e, per una parte residuale, quella relativa all'organico di fatto. In applicazione di tale criterio sono stati quantificati in 22.000 i posti da ridurre in organico di diritto e 3.600 quelli da ridurre in sede di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto. Soluzione questa che, attraverso una più consistente disponibilità di posti in organico di diritto, potrà garantire una maggiore stabilità della platee scolastiche e del personale docente interessato, anche a tutela della continuità didattica e della qualità del servizio e, al tempo stesso, orientare meglio e attenuare il rigore dell'intervento riduttivo. Ovviamente, a conclusione delle operazioni di elaborazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto, debbono essere comunque raggiunti gli obiettivi finanziari di risparmio di cui al Piano programmatico previsto dalla legge n. 133/2008.

Nell'ambito del contingente di posti assegnato a codeste realtà regionali, le SS. LL. valuteranno, con la flessibilità che le situazioni esistenti e l'obiettivo da raggiungere richiedono, le misure più idonee da adottare nel più generale contesto dell'azione di razionalizzazione del sistema scolastico.

Ferme restando le istruzioni e le indicazioni contenute nella presente circolare, da assumere come puntuale riferimento, le SS. LL., attraverso l'adozione di interventi e soluzioni autonomamente definite e coerenti con gli specifici bisogni dei territori di competenza, nonché tenendo in debita considerazione le autonome scelte delle scuole, valuteranno la possibilità di attivare ulteriori iniziative e interventi volti a raggiungere le finalità di razionalizzazione e di contenimento delle risorse, nel rispetto della qualità del servizio e dell'offerta formativa.

Non v'è dubbio che un ruolo fondamentale, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni di cui alla presente circolare, rimane demandata alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione, da parte delle stesse, degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Sarà compito, pertanto, dell'istituzione scolastica, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa;



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5
Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

valorizzando in tal modo, le potenzialità derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica.

Lo schema di decreto interministeriale nella colonna "A" della tabella F riporta le entità delle riduzioni da effettuare in organico di diritto a livello nazionale e regionale, nella colonna "B" i posti derivanti dagli ulteriori interventi di dimensionamento della rete scolastica e nella colonna "C" le riduzioni poste in essere in organico di fatto.

Come negli anni decorsi, sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi gradi di scolarità, anche nell'ottica, ove possibile, dell'estensione del tempo pieno.

Si richiama la particolare attenzione di tutti gli operatori affinché siano valutate in maniera puntuale le risorse da destinare ad ogni segmento di istruzione, per non sacrificarne alcuno a vantaggio di altro o di altri.

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto interministeriale e dalla presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell'infanzia e ai vari ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure necessarie per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.

Pertanto, come prima accennato, le SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le Regioni, con gli Enti Locali e con le OO.SS., provvederanno alla ripartizione delle consistenze di organico a livello provinciale, valutando le specifiche esigenze delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché le innovazioni introdotte dagli atti applicativi del citato art. 64.

Le SS.LL. presteranno puntuale attenzione alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, alla limitata capienza delle aule, alle aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e a quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.

Una volta definiti tali adempimenti e prima della ripartizione delle risorse di organico, le SS.LL. avvieranno la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali, prevista dall'art. 2 dello schema di decreto succitato.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5
Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

Nel contempo, le SS.LL. forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali e ai dirigenti scolastici, promuovendo conferenze di servizio, confronti ed approfondimenti; dovrà essere evidenziata, inoltre, la necessità che i dati relativi agli alunni e alle classi, trasmessi dalle istituzioni scolastiche al Sistema informativo, siano assunti nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. A tale riguardo si fa presente che il Sistema informativo è stato programmato in funzione della determinazione degli organici, sulla base dei nuovi modelli orario della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.

E' di tutta evidenza che il processo di contenimento non potrà prescindere dalla corretta e attenta formazione delle classi e che bisognerà evitare di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e in organico di fatto interventi di ricomposizione delle stesse.

Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai contenuti della presente circolare, del decreto interministeriale sugli organici, dei provvedimenti conseguenti all'applicazione delle previsioni della legge finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura si seguirà nel caso di variazioni successive.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5
Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

Istruzione secondaria di II grado

Com'è noto, sul sito istruzione di questo Ministero sono stati pubblicati i regolamenti, con le annesse tabelle e quadri orari, relativi al riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Tali regolamenti, come già fatto presente, emanati dal Capo dello Stato il 15 marzo u.s., attualmente sono al vaglio della Corte dei Conti e, a breve, verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Sono state inoltre predisposte le tabelle di confluenza, dai vecchi ai nuovi ordinamenti, delle diverse tipologie di licei istituiti e indirizzi, che costituiscono la nuova offerta formativa di ogni istituzione scolastica. Tali tabelle costituiscono, tra l'altro, una vera e propria banca dati che servirà come riferimento per strutturare i percorsi di studio da utilizzare per la determinazione degli organici del prossimo anno scolastico.

L'assetto dell'istruzione secondaria di II grado per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato ai nuovi ordinamenti delle classi prime ed ai previgenti ordinamenti delle classi successive.

Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, occorre fare riferimento sia ai regolamenti relativi al riordino del II ciclo, sia al decreto interministeriale che disciplina le riduzioni delle ore di insegnamento delle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici (art.1, comma 4 del regolamento) e delle classi seconde e terze degli istituti professionali (art. 1, comma 3 del regolamento), sia ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento e proficuo utilizzo del personale scolastico approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009.

In attuazione dell'art. 6, comma 2 del decreto interministeriale, che con la presente si trasmette, gli istituti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico dell'istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato dell'istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (ad es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo Musicale e coreutico) assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore".

In relazione a quanto sopra nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si formano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5
Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

sezione di liceo musicale e coreutico. Negli altri casi il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

Per le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe terza degli istituti professionali nelle quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.

Ne consegue che, qualora il totale delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli non consenta l'attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell'istituzione scolastica, le SS.LL. daranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici intese al mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando comunque duplicazioni di quelli di analogo tipo. Al fine poi di garantire un'offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.

Si ricorda che i vari indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale e le tipologie dei diversi percorsi liceali devono essere attivati nell'assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate, al fine di poter raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa in applicazione dell'art. 64 della legge 133 del 2008.

- Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

- E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

- Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5
Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

- Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.

- Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

- Negli istituti d'arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio deve essere effettuata assicurando prioritariamente il pieno utilizzo del personale in servizio negli stessi.

-Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di almeno 25 alunni.

- Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.

- Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando comunque l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008.. Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Al fine di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5
Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

finanziari di cui all'art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore. Sulla base di quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che, a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore, vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, possono essere trasferiti d'ufficio, secondo quanto previsto dal C.C.N.I. sulla mobilità.

Si precisa che in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime ancorché soggette alle riduzioni stabilite per l'istruzione tecnica e professionale dal decreto interministeriale prima menzionato. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo e del pregresso ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di eventuali cattedre esterne.

a) classi di concorso

Com'è noto, l'art. 64 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, tra le varie misure e interventi, ha previsto la revisione delle classi di concorso. Il relativo regolamento tuttora in corso di definizione non potrà trovare applicazione già all'atto dello svolgimento delle operazioni relative all'elaborazione dell'organico di diritto.

Ai fini della definizione degli organici e della conseguente mobilità, si è reso pertanto necessario, per l'a.s. 2010/2011, continuare ad utilizzare le attuali classi di concorso, in cui andranno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.

Nell'intento di consentire ai dirigenti scolastici e a tutto il personale docente di avere precisa nozione delle modalità di confluenza in questa fase transitoria, sono state pubblicate, attraverso il sistema informativo di questo Ministero, le tabelle all'uopo predisposte per i licei e per gli indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale, relative alle sole classi prime degli istituti di secondo grado interessate al riordino dal 1.9.2010. Tali tabelle hanno natura dichiarativa dell'esistente, non modificando in alcun modo gli ordinamenti.

Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere trattati come insegnamenti "atipici", la cui attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica le scuole



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti "atipici" si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenza di cui all'art. 7 del CCNI sulla mobilità. In assenza di titolari da "salvaguardare" l'attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, prioritariamente attingendo dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale.

Nell'allegato G del presente provvedimento sono riportati gli insegnamenti delle classi prime di tutti i corsi di studio che non trovano precisa corrispondenza con le attuali classi di concorso, con l'indicazione delle classi di concorso del pregresso ordinamento cui fare riferimento.

b) quota del 20% riservata all'autonomia

I tre regolamenti del riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale; e ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Poiché l'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale a "regime", il sistema informativo ha attivato una funzione attraverso la quale le istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e contestualmente gli Uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario. L'utilizzo della quota dell'autonomia non potrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello scuola e, pertanto, il relativo intervento si renderà possibile solo con riferimento alle classi di concorso con posti o ore disponibili.

La nuova funzione riguarda esclusivamente le classi prime interessate al riordino, mentre per la classi successive si applicano i criteri previsti dal DPR n. 275/99.



*Ministero dell'Istruzione, Università e
della Ricerca*

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5
Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

d) Ulteriori disposizioni

Per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, potranno essere utilizzate eventuali risorse aggiuntive che fondatamente si renderanno disponibili a seguito dell'assegnazione agli istituti delle dotazioni organiche o, in sede di definizione dell'organico di fatto, per effetto dell'impiego di personale docente eventualmente in soprannumero.

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità dell'organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per le altre operazioni finalizzate al regolare avvio dell'anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali eviteranno il ricorso al frazionamento delle cattedre.

Si ritiene, infine, di dover far presente che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con gli interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l'istruzione secondaria di II grado, di attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5
Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

Istituzioni educative

Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del personale educativo.

Indicazioni finali

Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall' articolo 64 della legge 6.8.2008, n. 133. comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell'ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla determinazione degli organici e al regolare avvio dell'anno scolastico, vigilando sul regolare e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

In relazione a quanto sopra le SS.LL., avvalendosi della collaborazione della apposita struttura costituita presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale del personale della scuola (e-mail mariaassunta.palermo@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

Tanto anche nell'intento di raccordare proficuamente l'attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.

Si confida nella sperimentata professionalità e nel senso di responsabilità delle SS.LL. e degli operatori dei rispettivi Uffici e si ringrazia per la fattiva, apprezzata collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to - Giuseppe Cosentino -